



La sostenibilità delle Società *Benefit* e il legame con la gestione del rischio

La Società *Benefit* si presenta come un modello “win-win”, vincente quindi per tutti i soggetti coinvolti, poiché riesce ad abbracciare una visione sostenibile – intesa questa sia dal punto di vista economico che sociale ed ambientale – e *green* come strategia di impresa. Infatti, la coesistenza della doppia finalità, *profit* e *no profit*, all’interno di una medesima struttura societaria riesce a generare un sempre più forte interesse negli investitori, imprenditori e consumatori, fino ad arrivare ad un concreto affidamento rispetto a questo nuovo modo di fare *business*.

Per esser considerata tale, la Società dovrà realizzare strategie sostenibili, i cui parametri sono racchiusi nei criteri ESG (*Environmental, Social and Governance*). Questi tre capisaldi si legano inescindibilmente nella misurazione della sostenibilità e responsabilità di un investimento (*Sustainable and Responsible Investing – SRI*), riuscendo a portare l’azienda ad un livello di maggior competitività nel medio-lungo periodo.

È proprio con riguardo a tali criteri ESG che si crea un legame tra sostenibilità e *Risk Management*, tanto che le linee guida EBA (*European Banking Authority*), entrate in vigore nel giugno 2021, hanno incorporato tali fattori ESG e i relativi rischi ad essi associati nelle loro politiche di gestione del rischio di credito, come espressamente previsto all’articolo 56 delle predette *Guidelines*. All’articolo 57 si rafforza, inoltre, questa stretta connessione dei rischi associati ai fattori ESG: gli enti infatti ne devono tener conto ed evitare che si verifichino rischi fisici “*come quelli che derivano dagli effetti tangibili del cambiamento climatico, compresi i rischi di responsabilità civile per aver contribuito al cambiamento climatico stesso*”, rischi di transizione, rischi associati ai cambiamenti delle preferenze del mercato e dei consumatori o ancora “*rischi legali che potrebbero influire sull’andamento delle attività sottostanti*”¹.

I fattori ESG, per quanto riguarda le Società *Benefit*, rivestiranno un carattere sempre più essenziale nell’implementazione di assetti organizzativi e nei sistemi di controllo e gestione rischi, tanto che il recente intervento normativo porta con sé anche l’intento di promuovere il ridisegnamento della *governance* societaria e il perseguimento dello *stakeholder capitalism*². In altre parole, ci si proietta verso un impatto sociale positivo

¹ EBA/GL/2020/06, “*Relazione finale sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti*”. Par. 4.3.5 “*Fattori ambientali, sociali e di governance*”, artt. 56 e 57.

² Concetto ampiamente affrontato da Larry Fink, CEO di BlackRock, nella [sua lettera del 2022](#).

attraverso il perseguimento di obiettivi di beneficio comune nelle Società Benefit e di successo sostenibile ³ nelle società quotate su mercati regolamentati.

Anche con l'avvento del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito "CCII"), entrato in vigore il 15 luglio 2022 (ma alcune sue previsioni già in vigore dal 16 marzo 2019 cfr. d.lgs. 14/2019) e in cui si affrontano i temi sulla prevenzione della crisi e sull'adeguatezza di determinati assetti societari, ci si avvicina alla consapevolezza del rispetto di determinati fattori, tra questi si rinvengono proprio quelli ESG.

Il CCII ha difatti allargato gli orizzonti e responsabilizzato maggiormente chi intende far impresa, introducendo un secondo comma all'articolo 2086 del codice civile (improntato proprio sul dovere dell'imprenditore "di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa" e sul conseguente dovere di attivarsi in maniera tempestiva dinanzi ad una possibile crisi dell'impresa e/o ad una perdita della continuità aziendale) ed estendendo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile (improntato sul dovere degli organi delegati della società a curare "l'assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa") anche alle società a responsabilità limitata (cfr. art. 377 d.lgs. 14/2019, che aggiunge un ultimo comma all'art. 2475 del codice civile).

La sostenibilità e la crisi di impresa sembrano, dunque, giocare sullo stesso piano: gli ESG, infatti, rivestono un ruolo fondamentale nella gestione del rischio, tanto che si è notato come una società con una valutazione "bassa" di ESG si avvicina più facilmente ad un possibile *default*.

In sostanza quando un rischio ESG non viene gestito correttamente si viene a compromettere anche il merito creditizio di un'azienda, allargando poi il problema su molteplici altri fattori quali, ad esempio, i rapporti con le banche o semplicemente l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa stessa, segnale che dovrà essere tempestivamente rilevato al fine di non incorrere in una crisi o insolvenza della società.

Per prevenire questi rischi il Regolamento UE "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) n. 2019/2088 delinea e supporta quella che è la "buona governance", stabilendo norme armonizzate sulla trasparenza in tema di integrazione dei rischi di sostenibilità e accompagnando l'azienda nella gestione degli investimenti e nella prevenzione degli impatti negativi a cui può incorrere.

Ciò che risulta essere fondamentale per la prevenzione e/o mitigazione di queste problematiche è volgere particolare attenzione alle questioni di *governance* e al ruolo che può avere l'organo amministrativo all'interno della compagine sociale.

Si parla di un vero e proprio nuovo *stakeholder value*: la sostenibilità diventa parte integrante del piano industriale e, quindi, del sistema di controllo interno e di gestione rischi, così come delle politiche di remunerazione degli amministratori.

Si nominano, dunque, comitati *ad hoc* o responsabili del beneficio comune, che generalmente sono componenti del CdA, affinché si possa assicurare alla società un'adeguata informazione e una prontezza nella rilevabilità di

³ Nel Codice di Autodisciplina del 2020 – Codice di Corporate Governance – il successo sostenibile è indicato come il principale "obiettivo che guida l'azione dell'organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società". Si fa riferimento così alla CSR (Corporate Social Responsibility) secondo cui le scelte amministrative e direttive, non devono essere finalizzate solo a generare profitti, ma anche a tener conto dei diritti dei dipendenti, della cura per l'ambiente, dei diritti umani e dei consumatori.

potenziali rischi. L'organo amministrativo preposto alla gestione della sostenibilità dovrà equilibrare il rispetto del beneficio comune con il conseguimento del profitto e dovrà adottare, ove occorra e ove risultino più idonee alla struttura e alla finalità dell'impresa, ulteriori regole organizzative di diversa natura e portata.

L'obiettivo è pur sempre quello di perseguire progetti ESG *friendly*, ma con un occhio critico e lungimirante, che sia volto a prevenire qualsiasi tipo di impatto negativo sul sistema economico-finanziario di un'impresa.

Ad ogni modo, come accade per le scelte gestorie che gli amministratori devono compiere in una normale società, anche per le Società Benefit l'organo amministrativo è protetto dal c.d. principio della *business judgement rule* (i.e. principio di insindacabilità della gestione da parte degli amministratori. In sostanza, le scelte organizzative che ricadono sugli amministratori in virtù di quanto previsto dal Codice civile – art. 2381 commi 3 e 5 del codice civile non sono sindacabili) sempre che le stesse scelte siano state adottate nel rispetto dei doveri fiduciari (*Fiduciary duties*).

La sostenibilità aziendale sta diventando un tema difficile da ignorare, tanto che si assiste ad una vera e propria proliferazione di imprese che modificano il proprio modello di fare *business* verso una maggiore sostenibilità, incentrata su un'economia circolare. Si spingono verso questa direzione non solo le MPMI, ma anche le imprese più grandi, che dovranno ottemperare alla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) – 2022/2464/EU, direttiva che fa parte del piano d'azione dell'Unione Europea sul finanziamento della crescita sostenibile (2018) e, in particolare, del *Green Deal* europeo (2019).

Da ultimo, non resta che ricordare che con l'introduzione della riforma della crisi delle imprese, il ruolo e, soprattutto, la responsabilità degli amministratori assume maggior rilievo perché ora gli amministratori (come i sindaci ove nominati) sono obbligati ad attivarsi prontamente e scegliere lo strumento più idoneo predisposto dall'ordinamento per evitare e/o superare la crisi dell'impresa.

10.5.2023

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio.

Francesco Vitali de Bonda, Counsel

E: f.vitali@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Elena Brandi, Trainee

E: e.brandi@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Seguici su:   [nunziantemagrone.it](https://www.nunziantemagrone.it)

[nunziantemagrone.it](https://www.nunziantemagrone.it)